



OGGETTO: DM 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico – Recepimento linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Territorio Ambiente ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica nonché l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

- di recepire le “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 (di seguito “Linee guida nazionali”);
- di stabilire che i dati catastali ed il piano particellare, di cui al paragrafo 13.1. lettere c) e d) delle “Linee guida nazionali”, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, possono essere presentati dopo la presentazione della domanda di autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, e comunque nel corso della fase istruttoria;
- di stabilire che la documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione unica, oltre che in forma cartacea, venga presentata anche su supporto informatico;
- di stabilire, fatto salvo quanto stabilito con delibera DAALR n. 13 del 30 settembre 2010 – allegato 2 punto 5, che la fideiussione bancaria prevista al paragrafo 13.1, lettera j) delle “Linee guida nazionali”, come stabilita nell'ambito della conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12 del decreto lgs 387/03, sulla base del valore delle opere di rimessa in

GA

Y



pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, venga attivata, all'atto dell'avvio dei lavori, a favore del comune o dei comuni interessati dalle opere;

- di stabilire che, per le domande di impianti idroelettrici, che necessitano di concessione di derivazione d'acqua, lo svolgimento del procedimento e pubblicità degli atti venga effettuato sulla base di quanto indicato nell'allegato 1 e relativo schema che è parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che, per gli impianti eolici, resta integralmente valido quanto disposto dalla DGR del 23/07/2007 n. 829;
- di determinare, fatto salvo quanto stabilito con delibera DAALR n. 13 del 30 settembre 2010 – allegato 2 punto 4, nella misura dello 0.02 % dell'investimento gli oneri istruttori, previsti al punto 9.1 delle "Linee guida nazionali", che il soggetto proponente deve versare alla Regione all'atto della presentazione della domanda;
- di stabilire che per i progetti per i quali è necessaria la procedura di V.I.A., o quella di verifica di assoggettabilità, gli oneri istruttori, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti per la procedura ambientale, sono determinati nella misura dello 0.01%;
- di dare mandato al Servizio competente di precisare, se necessario, con proprio atto da rendere pubblico, il dettaglio del sistema procedimentale per le domande degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- Decreto legislativo 29/12/2003 n. 387.
- Linee guida nazionali approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 10 settembre 2010 (su GU del 18 settembre 2010).

Motivazione

Con il decreto legislativo 29/12/2003 n. 387, di recepimento della direttiva europea 2001/77/CE, sono state emanate specifiche norme per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con l'art 12 del suddetto decreto 387 è stato stabilito che le opere necessarie per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le relative infrastrutture connesse, sono di pubblica utilità ed assoggettate ad autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico.

Il comma 10 del suddetto articolo 12 ha previsto l'emanazione di apposite linee guida nazionali, da approvare in conferenza unificata, per lo svolgimento del procedimento unico e per il corretto inserimento degli stessi impianti nel paesaggio.

La conferenza unificata, dopo una accurata fase di istruttoria con il coinvolgimento di regioni province e comuni, ha approvato le suddette linee guida nella seduta tenutasi in data 8 luglio 2010 e, di conseguenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero Ambiente e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le ha emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

Dette linee guida, entrate in vigore in data 3 ottobre 2010, al punto 18.4 prevedono che le regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dall'entrata in vigore anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione prevista al paragrafo 13 delle stesse linee guida.

Al riguardo, sulla base dell'esperienza finora acquisita con le iniziative già avviate, parte delle quali sono state già autorizzate, si ritiene di accettare, anche nel corso dell'istruttoria, la presentazione dei dati catastali ed il piano particellare previste al punto 13.1 lettere c) e d); detta considerazione tiene peraltro conto del fatto che spesso, nella fase istruttoria, l'impianto subisce delle piccole variazioni che si ripercuotono proprio nell'ubicazione delle opere e quindi nelle varie particelle catastali interessate.



Inoltre, relativamente alla fideiussione contemplata al punto 13.1 lettera j) delle linee guida, a garanzia della esecuzione delle opere degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, viene previsto che essa è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino. A tal riguardo, considerato che nella regione Marche ci sono già molte iniziative in corso, si ritiene opportuno individuare nell'amministrazione comunale il soggetto che dovrà procedere alla rimessa in pristino, nel caso che, all'atto della dismissione dell'impianto, non provveda il titolare.

Il punto 9.1 delle linee guida dà altresì la possibilità alle regioni di prevedere oneri istruttori, a carico del proponente (max 0.03% dell'investimento), finalizzati a coprire le spese istruttorie che comunque non possono configurarsi come misure compensative. Considerato che per gli impianti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale o a verifica preliminare sono già previsti oneri istruttori si ritiene di dover differenziare detti oneri tra impianti assoggettati ad una procedura ambientale rispetto a quelli non soggetti ad alcuna procedura; per non gravare un settore che è incentivato al fine di raggiungere la competitività commerciale si ritiene di dover limitare tale onere allo 0.02% dell'investimento (corrispondente a 200 € ogni milione di investimento) per impianti non soggetti ad alcuna procedura ambientale e di stabilire la percentuale dello 0.01% per quelli assoggettati ad una procedura ambientale; per gli impianti fotovoltaici resta fermo ovviamente quanto stabilito dalla recente delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 13 del 30 settembre 2010 dove è già stata stabilita la percentuale massima dello 0.03%

Per gli impianti idroelettrici, per i quali è necessario acquisire la concessione di derivazione d'acqua, c'è da notare che con LR 18/01/2010 n. 3 sono state apportate alcune modifiche alla LR 5/2006 sulla disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico; in particolare è stato introdotto l'articolo 29 bis che dà mandato alla Giunta regionale di stabilire criteri e modalità per lo svolgimento del relativo procedimento, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, nonché di stabilire il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all'istanza nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.

Per questa tipologia di impianti si ritiene che la documentazione da allegare, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica, siano già contenuti nelle linee guida (parte IV e allegato 2) mentre per lo svolgimento del procedimento e pubblicità degli atti si propone di seguire lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione che individua un percorso amministrativo di esame dei progetti e di pubblicità degli atti nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. Detto schema è stato predisposto a seguito di un confronto tra le strutture regionali preposte alle autorizzazioni energetiche e valutazioni ambientali e le competenti strutture provinciali per il rilascio della concessione di derivazione.

Per gli impianti eolici, con precedente DGR 829/2007, erano stati stabiliti alcuni indirizzi ambientali e criteri tecnici relativi all'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano; con la stessa delibera erano state altresì individuate alcune aree sensibili per l'inserimento di impianti eolici nel territorio.

B

g



Considerato che gli indirizzi contenuti nella suddetta delibera appaiono in linea con i contenuti delle linee guida nazionali si ritiene che la suddetta DGR 829/2007 possa restare integralmente valida fermo restando la possibilità futura di rivedere le aree non idonee come previsto dalle stesse linee guida nazionali.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto comprensivo dell'allegato che ne forma parte integrante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Luciano Calvarese)

Posizione di Funzione Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi,

VISTO

Il dirigente responsabile

(Ing. Luciano Calvarese)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui 2 per allegato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)



Allegato 1

Procedimento per impianti idroelettrici

Per la realizzazione di impianti idroelettrici le domande, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, devono essere presentate alla Regione complete della documentazione di cui al punto 13.1 delle linee guida nazionali sulle fonti energetiche rinnovabili di cui al DM 10/09/2010 specificando se sia già stata acquisita la concessione di derivazione d'acqua.

Al ricevimento dell'istanza la struttura competente effettua l'esame formale di tutta la documentazione presentata e, se ritenuta sufficiente, trasmette copia agli enti interessati e dispone per la pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale sia ai fini della concessione di derivazione che ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale se necessaria; resta a carico del proponente la pubblicazione su quotidiani ai sensi della LR 7/2004.

Qualora la documentazione risulti mancante di parti fondamentali verrà richiesta una integrazione prima di dare avvio al procedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda ritenuta completa la stessa struttura indice la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 387/03, per esaminare tutti gli aspetti da considerare (impatto ambientale e aspetti paesaggistici se richiesti, derivazione d'acqua e aspetti energetici).

Qualora la documentazione generale risulti carente verrà richiesta una integrazione stabilendo, nella stessa conferenza, la documentazione suppletiva da produrre ed il termine per la sua presentazione.

Al ricevimento dell'integrazione viene effettuato un esame di tutta la documentazione e, se necessario, viene convocata una seconda conferenza dei servizi in cui si esprimono tutte le strutture coinvolte compresa l'amministrazione competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua.

Se nella suddetta conferenza, tenuto anche conto di eventuali altre domande concorrenti, emerge un esito negativo per l'accoglimento dell'istanza si procede ad emanare l'atto di diniego.

Nel caso invece di esito positivo le singole strutture competenti in materia ambientale, derivazione d'acqua ed autorizzazione procedono ad emanare gli atti di rispettiva competenza secondo lo schema di flusso riportato in calce.

Qualora necessaria, la pronuncia di compatibilità ambientale è comunque propedeutica al rilascio della concessione di derivazione d'acqua e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

BA

